



Pandemia COVID-19: informazioni e direttive del SAS per le procedure di certificazione

Stato: 25.03.2020

1 Introduzione

La pandemia che stiamo vivendo a livello globale porta ad adottare misure forti in tutti i settori. Anche gli organismi di certificazione accreditati si trovano ad affrontare grandi sfide.

Durante l'emergenza e per l'intera durata delle restrizioni in Svizzera e all'estero gli audit in loco rientranti nelle procedure di certificazione non potranno essere svolti come previsto, subendo ritardi o addirittura cancellazioni.

Di seguito troverete informazioni sui principi in vigore e sulle misure straordinarie valide in questa situazione.

Sono interessati gli organismi di valutazione della conformità (CAB)

- che forniscono certificazione di sistemi di gestione,
- che certificano prodotti, processi e servizi, e
- che eseguono la certificazione di persone.

2 Pubblicazioni dell'International Accreditation Forum (IAF)

Tramite le pubblicazioni dell'IAF, il SAS fornisce informazioni sulla regolamentazione speciale per le procedure di certificazione durante l'emergenza coronavirus affinché gli organismi di certificazione accreditati seguano tutti la medesima procedura.

Il 23 marzo 2020 l'IAF ha aggiornato la lista di [FAQ](#) sul sito www.iaf.nu. Poiché non sono state ratificate dagli organi IAF preposti secondo le procedure previste, le risposte alle FAQ non sono giuridicamente vincolanti, ma possono comunque costituire una linea di condotta nella situazione attuale.

Gli organismi di certificazione sono tenuti a verificare regolarmente sul sito dell'IAF la presenza di nuove informazioni. Da poco, le FAQ riportano procedure alternative che si discostano dalle disposizioni vincolanti e permettono di mantenere, portare avanti e/o concludere le procedure di certificazione durante la pandemia.

Le FAQ rimandano alle raccomandazioni del documento informativo IAF ID 3:2011 con la precisazione che, conformemente alla risoluzione IAF 2015-15, devono essere osservate le modifiche – rispetto alla versione precedente – presenti nella norma SN EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Inoltre, lo svolgimento degli audit in remoto (remote-audit) è espressamente consentito nel rispetto delle regole formulate nell'IAF MD 4:2018, sempre che i titolari di sistemi di certificazione proprietari non facciano valere restrizioni temporali o strutturali. Le attuali disposizioni dei titolari di sistemi di certificazione proprietari sono determinanti e devono essere richieste agli stessi titolari.

Altre informazioni sulle attività in remoto sono riportate nel documento IAF ID 12:2015.

3 Regole in vigore

3.1 CAB che certificano sistemi di gestione

Continuano a essere validi i requisiti della norma internazionale SN EN ISO/IEC 17021-1:2015 per l'accreditamento dei CAB forniscono certificazioni di sistemi di gestione, così come le disposizioni vincolanti dell'IAF (mandatory document) e quelle dell'European Cooperation for Accreditation (EA).

Gli audit per le prime certificazioni in settori non disciplinati legalmente devono per quanto possibile essere rimandati e svolti solo quando sarà consentito svolgere un audit regolamentare (p. es. rispettando le fasi 1 e 2 degli audit).

Inoltre, le informazioni contenute nelle FAQ dell'IAF possono essere utilizzate ai fini del mantenimento delle certificazioni per un periodo di tempo limitato. È possibile prorogare la validità dei certificati fino a un massimo di sei mesi.

I CAB che forniscono certificazioni di sistemi di gestione possono svolgere gli audit imminenti in remoto, conformemente alle raccomandazioni del documento IAF ID 3:2011 e nel rispetto di quanto riportato nel documento vincolante IAF MD 4:2018.

In tal caso vanno osservate le eventuali restrizioni e disposizioni del titolare dei sistemi di certificazione (p. es. per quanto riguarda la durata di validità dei certificati e degli audit in remoto). Quanto detto vale anche per i settori tecnici nei quali vanno osservate disposizioni legali o prescrizioni delle autorità competenti e che per legge devono essere sottoposti ad audit regolari.

Se risulta necessario scostarsi temporaneamente dalla procedura di accreditamento utilizzata, l'organismo di certificazione deve fornire motivazioni sufficienti a tale deroga, che comprendano almeno:

- a) le indicazioni sulle modifiche procedurali;
- b) l'autorizzazione delle modifiche;
- c) le indicazioni sulle modifiche della pianificazione e dei programmi per gli audit o le ispezioni;
- d) le indicazioni sulla modifica dell'offerta e sul nuovo onere;
- e) le comunicazioni con il titolare del sistema di certificazione;
- f) gli audit interni e i risultati che permettono di valutare l'adeguamento della procedura.

3.2 CAB che certificano prodotti, processi e servizi

Continuano a essere validi i requisiti della norma internazionale SN EN ISO/IEC 17065:2013 per l'accreditamento dei CAB che certificano prodotti, processi e servizi, così come le disposizioni vincolanti dell'IAF (mandatory document) e dell'European Cooperation for Accreditation (EA).

Gli audit per le prime certificazioni in settori non disciplinati legalmente devono per quanto possibile essere rimandati e svolti solo quando sarà consentito un audit regolamentare o un'ispezione.

Per il monitoraggio o il mantenimento delle certificazioni possono essere svolti in remoto audit o ispezioni, o parti di essi, nel rispetto del documento vincolante IAF MD 4:2018.

Per i settori disciplinati legalmente occorre contattare le autorità competenti al fine di appurare se i programmi di certificazione possono essere adeguati temporaneamente oppure se i certificati possono essere prolungati per un massimo di sei mesi.

Nei settori disciplinati legalmente nei quali vanno osservate disposizioni legali o prescrizioni delle autorità competenti, oppure che per legge devono essere sottoposti ad audit e ispezioni regolari, vanno osservate le nuove emanazioni, restrizioni e disposizioni. Vanno contattate le autorità competenti al fine di verificare se i programmi possono o devono essere adattati per un periodo limitato.

Occorre contattare i titolari dei sistemi di certificazione (per es. per chiarire la durata minima degli audit in remoto e dei certificati) e rispettare le disposizioni.

Se risulta necessario scostarsi temporaneamente dalla procedura di accreditamento utilizzato, l'organo di certificazione deve fornire motivazioni sufficienti a tale deroga, che comprendano almeno:

- a) le indicazioni sulle modifiche procedurali;
- b) l'autorizzazione delle modifiche;
- c) le indicazioni sulle modifiche della pianificazione e dei programmi per gli audit o le ispezioni;
- d) le indicazioni sulla modifica dell'offerta e sul nuovo onere;
- e) le comunicazioni con il titolare del sistema di certificazione;
- f) gli audit interni e i risultati che permettono di valutare l'adeguamento della procedura.

3.3 CAB che eseguono la certificazione di persone

Continuano a essere validi i requisiti della norma internazionale SN EN ISO/IEC 17024:2012 per l'accREDITAMENTO dei CAB che eseguono la certificazione di persone, così come le disposizioni vincolanti dell'IAF (mandatory document) e quelle dell'European Cooperation for Accreditation (EA).

Se è osservato il documento vincolante IAF MD 4:2018, è possibile svolgere audit o una parte delle prove avvalendosi della procedura di certificazione in remoto, sempre che ciò sia ammesso nella base normativa per le certificazioni. Se è necessario svolgere in loco la maggior parte delle prove delle abilità pratiche delle persone, va chiarito in precedenza quale rischio risulterebbe dall'impossibilità di pianificare o svolgere in loco tali prove. L'organismo di certificazione e la persona certificata si assumono la responsabilità della mancata individuazione di errori e mancanze nel lavoro svolto a causa della procedura scelta.

Se risulta necessario scostarsi temporaneamente dalla procedura di accREDITAMENTO utilizzata, l'organismo di certificazione deve fornire motivazioni sufficienti a tale deroga, che comprendano almeno:

- a) le indicazioni sulle modifiche procedurali;
- b) l'autorizzazione delle modifiche;
- c) le indicazioni sulle modifiche della pianificazione e dei programmi per gli audit o le ispezioni;
- d) le indicazioni sulla modifica dell'offerta e sul nuovo onere;
- e) le comunicazioni con il titolare del sistema di certificazione;
- f) gli audit interni e i risultati che permettono di valutare l'adeguamento della procedura.

* / * / * / * / *